



REGOLAMENTO PER IL SISTEMA DI GESTIONE, VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DI CONCESSIONE DEI PERMESSI DI TRANSITO E SOSTA PRESSO LE SEDI UNIVERSITARIE DI POTENZA

EMANATO CON D.R. N. 114 DEL 3 MAGGIO 2017
IN VIGORE DAL 9 MAGGIO 2017

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il sistema di gestione, vigilanza e controllo degli accessi e di concessione dei permessi di transito e sosta presso le sedi universitarie di Via Nazario Sauro e di Macchia Romana (Campus) a Potenza.
2. Le aree universitarie destinate a parcheggio di autoveicoli, motocicli e biciclette sono quelle indicate nelle allegate planimetrie ed hanno le seguenti caratteristiche:

Campus di Macchia Romana

- PARCHEGGIO ESTERNO ad uso libero da parte di studenti e altri utenti
(n. 380 posti auto)
- PARCHEGGI RISERVATI:
- Parcheggio "A" – ingresso principale (n. 80 posti auto)
- Parcheggio "B" – laboratori pesanti (n. 22 posti auto)
- Parcheggio "C" – biblioteca (n. 58 posti auto)
- Parcheggio "D" – bar e centrale termica (n. 67 posti auto)
- Parcheggio "E" – ufficio tecnico (n. 20 posti auto)
- Parcheggio "F" – serre (n. 40 posti auto)
- Parcheggio "G" – nuova biblioteca (n. 76 posti auto)

Sede di Via Nazario Sauro

- PARCHEGGI RISERVATI:
- Zona "A" – ingresso principale (n. 10 posti auto)
- Zona "B" – biblioteca (n. 90 posti auto)
- Zona "C" – Rettorato (n. 18 posti auto)

Art. 2 - Tipologie di utenza

1. L'Università degli Studi della Basilicata mette a disposizione degli studenti, dei propri dipendenti e dei soggetti che a vario titolo frequentano gli insediamenti dell'Ateneo, le aree di sosta di cui all'art. 1.
2. Le aree destinate a parcheggio sono così suddivise:
Parcheggi liberi: collocati all'esterno del Campus di Macchia Romana, usufruibili da studenti, dipendenti dell'università e ogni altra tipologia di utenza universitaria.



Parcheggi riservati: con ingresso ed uscita regolamentati, usufruibili dai soggetti indicati nei commi 2, 3, 4 e 5 del successivo art. 3.

3. Possono accedere alle aree universitarie e sostare nelle zone interne destinate a parcheggio:
 - a) Le autovetture, i cicli e i motocicli del personale universitario e di tutti gli altri soggetti indicati nel successivo art. 3;
 - b) I mezzi di emergenza e soccorso: autoambulanze, mezzi dei vigili del fuoco, delle Forze dell'Ordine e della Polizia Municipale; i mezzi dei servizi pubblici (telefonia, elettricità, etc...);
 - c) I mezzi di servizio dell'Università degli Studi della Basilicata.
4. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile, l'Università predispone, nelle aree interne destinate a parcheggio, posti bici accessibili e fruibili senza alcun tipo di permesso dalle categorie di cui al successivo art. 3, comma 1.
5. I mezzi di emergenza e soccorso e i mezzi dei servizi pubblici potranno accedere e sostare, senza alcun tipo di permesso, per il solo tempo necessario allo svolgimento delle incombenze riconducibili all'ingresso e permanenza nell'insediamento universitario.

Art. 3 - Permessi

1. Gli studenti, i dipendenti dell'Università e ogni altra tipologia di utenza universitaria potranno utilizzare, senza bisogno di alcun permesso, il parcheggio libero situato all'esterno al Campus di Macchia Romana.
2. L'ingresso ai plessi universitari mediante mezzi di trasporto privati e la sosta nei parcheggi situati in prossimità degli ingressi principali delle due sedi universitarie (aree di parcheggio "A") sono consentiti alle seguenti categorie di soggetti: dottorandi, assegnisti, borsisti, componenti di spin-off, dipendenti di ditte esterne con cui l'Università ha in corso contratti per la fornitura di servizi o lavoratori autonomi i cui contratti prevedano l'esecuzione della prestazione anche presso i plessi universitari.
3. L'ingresso e la sosta in tutti gli altri parcheggi riservati di entrambi i plessi universitari sono consentiti alle seguenti categorie di soggetti: personale universitario anche a tempo determinato (docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo), componenti degli Organi di Governo, di controllo, valutazione e gestione ai sensi dei titoli II e III dello Statuto dell'Università, nonché Garante degli Studenti e Consigliere di Fiducia.
4. L'accesso è comunque consentito a chi sia affetto da disabilità motoria e venga appositamente autorizzato dalla Direzione Generale. Le automobili di accompagnatori di utenti con handicap possono accedere all'interno dell'area universitaria e rimanervi per il tempo strettamente necessario.
5. L'accesso è altresì consentito a visitatori esterni previamente autorizzati dal responsabile della struttura presso la quale gli stessi devono recarsi, o dalla Direzione Generale.
6. L'Università rilascia ai soggetti aventi titolo indicati nei precedenti commi 2 e 3, un "permesso" inteso come diritto ad accedere ai plessi universitari e sostare in uno qualsiasi dei posti al momento disponibili e previsti per la propria categoria di utenza.
7. L'assegnazione dei permessi avviene su domanda da presentare alla Direzione Generale dell'Università che a tal fine individuerà gli uffici competenti. L'Amministrazione si riserva la facoltà di limitare il numero di permessi assegnati per esigenze organizzative, in base ad un corretto rapporto tra il numero di posti fisicamente disponibili e il numero dei titolari di permesso, eventualmente mediante la formulazione di apposita graduatoria in base a criteri prestabiliti.



8. Il permesso, per il personale universitario a tempo indeterminato, è valido per un anno solare e viene automaticamente rinnovato; negli altri casi, la durata dei permessi è stabilita in relazione al titolo che ne consente il rilascio. Il venir meno dei requisiti in capo al titolare deve essere segnalato dallo stesso o viene accertato dall'ufficio competente.
9. Il rilascio del permesso è subordinato all'accettazione di tutti gli obblighi e le condizioni previsti nel presente regolamento.
10. L'autorizzazione all'accesso nelle aree universitarie deve intendersi valida per tutti gli ingressi, fatta eccezione per i soggetti di cui al precedente comma 2 che potranno accedere alle sole aree di parcheggio situate in prossimità degli ingressi principali (parcheggi "A").
11. L'Università, in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche o ricorrendo cause di forza maggiore, potrà disporre la preclusione all'accesso e/o al parcheggio di autoveicoli nelle sedi universitarie o in alcune aree di sosta. Spazi di particolare divieto di sosta, anche temporaneo, sono indicati, con apposita segnaletica, indipendentemente dalle disponibilità di parcheggio.

Art. 4 - Contrassegni e badge magnetici

1. Ai titolari dei permessi di accesso e sosta nelle aree universitarie interne viene rilasciato un contrassegno ordinario numerato e colorato, identificativo dell'area riservata interessata, sul quale sono riportati la data di scadenza del contrassegno e i numeri di targa di due autoveicoli indicati dall'avente titolo al momento della domanda di permesso.
2. Nei casi di accessi occasionali ai plessi universitari che non giustifichino il rilascio di ordinari permessi, il personale in servizio presso le portinerie potrà consegnare contrassegni provvisori, con obbligo di restituzione all'uscita e previo deposito di documento di identità, ai soggetti di cui al comma 4 dell'art. 3, ovvero ai soggetti di cui al successivo comma 5 unicamente per il tempo necessario allo svolgimento delle incombenze riconducibili all'ingresso e permanenza nell'insediamento universitario.
3. Il contrassegno deve essere esposto all'interno del veicolo in sosta in modo chiaramente visibile.
4. I soggetti di cui al comma 3 dell'art. 3 (docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, nonché i rappresentanti degli organi statutari espressamente autorizzati), saranno dotati di un badge magnetico che consentirà loro l'accesso ai plessi universitari, senza l'intervento del personale di portineria, da uno qualunque degli ingressi universitari dotati di barriera automatica.
5. E' fatto divieto di cedere il contrassegno e il badge magnetico a persona diversa dall'avente titolo.

Art. 5 - Orari e modalità di accesso

1. Le aree universitarie interne adibite a parcheggio sono accessibili nei giorni e nelle ore di apertura dei plessi universitari.
2. Ciascun utente è tenuto comunque ad informarsi sull'orario di apertura del parcheggio e a ritirare il proprio veicolo prima della chiusura.
3. Nel caso in cui alla chiusura dei cancelli siano presenti autoveicoli, motocicli e cicli, questi potranno uscire solo il giorno lavorativo successivo.
4. Possono essere rilasciati permessi speciali al personale che necessita di accedere ai plessi universitari al di fuori dei normali orari, per comprovate ragioni di servizio.



5. E' fatto comunque divieto di lasciare in sosta gli autoveicoli per un periodo superiore alle 24 ore, salvo apposita autorizzazione. Chiunque, per motivi di emergenza, fosse costretto a lasciare l'autoveicolo nel parcheggio oltre il tempo consentito, deve in ogni caso comunicarlo al personale presente in portineria e lasciare un recapito per eventuali emergenze.
6. Il calendario di apertura, gli orari e ogni altra informazione riguardante l'uso dei parcheggi sono disponibili sul sito web dell'Ateneo.
7. Le aree di parcheggio situate in prossimità degli ingressi (Parcheggi "A") sono poste sotto il diretto controllo del personale di Portineria che consentirà l'accesso e la sosta ai soli veicoli che esibiscano un regolare e valido contrassegno rilasciato dall'Università e, su eventuale richiesta del personale di portineria, un valido documento di riconoscimento.
8. Le altre aree di parcheggio, riservate ai soggetti di cui all'art. 3, comma 3, sono accessibili, di norma, mediante utilizzo del badge magnetico rilasciato dall'Università.
9. L'accesso ai parcheggi potrà essere regolato da semaforo il cui colore verde autorizza l'ingresso mentre il colore rosso segnala la saturazione dello stesso.
10. A semaforo rosso, il titolare del permesso non ha diritto all'accesso al parcheggio, a prescindere dal possesso o meno del badge magnetico rilasciato dall'Università.
11. In ogni caso, rilevata la saturazione della disponibilità di parcheggi interni, gli addetti alla guardiola di ingresso non consentiranno l'accesso ad alcuna autovettura all'interno dei plessi del Campus di Macchia Romana e di Via Nazario Sauro.

Art. 6 - Norme generali e divieti

1. La circolazione e la sosta nell'area esterna destinata a parcheggio libero, presso il Campus di Macchia Romana, sono regolate dal codice della strada. E' consentita la sanzionabilità da parte della Polizia municipale del Comune di Potenza all'interno dell'area di cui al presente comma, in considerazione dell'uso pubblico, sia pure di ambito universitario, dell'area stessa.
2. La circolazione e la sosta all'interno delle aree universitarie di entrambe le sedi di Potenza sono regolate dalla segnaletica orizzontale e verticale e dalle norme del codice della strada.
3. Nelle aree interne interessate dai parcheggi riservati, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali, la sicurezza e la salubrità delle condizioni ambientali e di agevolare la circolazione dei mezzi di servizio e di soccorso, l'accesso è regolamentato e la sosta è consentita esclusivamente negli spazi individuati e contrassegnati come parcheggio non custodito.
4. L'Università non assume alcun obbligo di sorveglianza e custodia dei veicoli in sosta, né risponde di danni agli stessi cagionati da terzi (furti, sottrazioni, effrazioni).
5. L'Università è responsabile esclusivamente di eventuali danni arrecati dalle proprie strutture e/o attrezzature a persone e/o veicoli presenti all'interno degli spazi autorizzati. Il danno deve essere portato a conoscenza del personale di portineria non appena riscontrato e, comunque, prima dell'uscita del veicolo dall'area di sosta.
6. Gli utenti sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altri veicoli parcheggiati, agli impianti, alle attrezzature, al personale o a terzi.
7. I conducenti di tutti i veicoli autorizzati al transito nelle aree interne sono tenuti ad osservare le norme vigenti in materia di circolazione stradale, a rispettare la segnaletica orizzontale e verticale e le



indicazioni del personale adibito al controllo dell'area ed a comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

8. Il limite di velocità è di 10 Km orari.
9. E' consentito esclusivamente il parcheggio di autovetture, motocicli e biciclette. Il veicolo deve essere parcheggiato con motore spento, perfettamente frenato e chiuso a chiave. E' fatto divieto di parcheggiare ogni altro tipo di autoveicolo (camion, camper, rimorchi e mezzi pesanti), se non espressamente autorizzati.
10. E' fatto divieto, altresì:
 - di parcheggiare il veicolo fuori degli spazi destinati alla sosta delimitati da strisce di parcheggio, nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza;
 - di parcheggiare autoveicoli con perdite dai serbatoi o comunque affetti da altri difetti suscettibili di recare danno ai parcheggi o alle aree di sosta;
 - di parcheggiare autoveicoli sprovvisti di targa regolamentare o che non espongano, visibile dal parabrezza, il contrassegno rilasciato al titolare del permesso;
 - di intrattenersi nell'auto oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di parcheggio;
 - di provvedere alla pulizia e riparazione dell'autovettura all'interno del parcheggio.
 - di usare segnali acustici e provocare rumori molesti.
11. L'utilizzo dei parcheggi autorizzati comporta, da parte degli utenti, la piena accettazione del presente regolamento.
12. Il presente regolamento e ogni altra informazione riguardante l'accesso e la sosta, con mezzi privati, nelle aree universitarie, sono pubblicati sul sito web dell'Università www.unibas.it.

Art. 7 – Infrazioni

1. In caso di infrazioni alle norme del presente regolamento, oltre all'eventuale rimozione del mezzo, è previsto il ritiro del titolo di autorizzazione e la sospensione dell'abilitazione del relativo badge di accesso per un periodo minimo di un mese o, in caso di infrazioni ripetute o di particolare gravità, per l'intera annualità.
2. L'università potrà provvedere al blocco degli autoveicoli o, se necessario, alla loro rimozione dalle aree di parcheggio, nei seguenti casi:
 - veicoli parcheggiati che non espongono il contrassegno rilasciato con il permesso, ovvero nei casi in cui il permesso sia scaduto.
 - veicoli parcheggiati fuori dagli spazi di sosta appositamente individuati e delimitati da segnaletica orizzontale;
 - veicoli parcheggiati in modo da ostacolare la circolazione ovvero da impedire l'accesso a passi carrabili, garage, depositi o centrali tecnologiche;
 - veicoli parcheggiati in spazi riservati ai mezzi di soccorso;
 - veicoli parcheggiati negli spazi riservati a motoveicoli e ciclomotori e viceversa;
 - veicoli diversi da autovetture, motocicli e biciclette (camion, camper, rimorchi e mezzi pesanti, ecc., se non espressamente autorizzati);
 - veicoli con perdite dai serbatoi o comunque affetti da altri difetti suscettibili di recare danno ai parcheggi o alle aree di sosta;



- veicoli sprovvisti di targa regolamentare.
- 3. Il possessore dell'autoveicolo bloccato o rimosso potrà recuperare lo stesso previo versamento della somma indicata in apposito avviso affisso presso le portinerie dell'Università (ingressi principali).
- 4. I costi della eventuale rimozione e custodia, che avverranno a cura di ditta specializzata appositamente incaricata dall'università, sono posti a carico dell'utente trasgressore.

Art. 8 - Sorveglianza e controlli

1. La vigilanza sul regolare utilizzo dei badge e dei contrassegni e sulla corretta utilizzazione delle zone di sosta è attribuita all'Area Servizi Tecnici e gestione del Patrimonio.
2. Le aree universitarie possono essere dotate di impianto di videosorveglianza. L'Università si riserva il diritto di utilizzare le immagini e le informazioni acquisite per la tutela del suo patrimonio nonché per la rilevazione di responsabilità in caso di danni arrecati alle strutture, agli impianti e a terzi, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.